



LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

TRATTAMENTI OBBLIGATORI 2022

Gentili Signore, Egregi Signori,

il Grapevine flavescence dorée phytoplasma, agente causale della flavescenza dorata della vite, continua a essere un organismo particolarmente pericoloso, di quarantena (OSaIV-DEFR-DATEC del 14 novembre 2019, RS 916.201), e assoggettato all'obbligo di notifica e di lotta (fonte: Sezione dell'agricoltura, Bellinzona).

Il 27 aprile 2022, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha emanato la Decisione generale concernente misure per contenere la diffusione di Grapevine flavescence dorée phytoplasma nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni (FF 2022 994), delimitando una zona infestata e una zona cuscinetto e ordinando una serie di misure di contenimento, basate sui seguenti criteri fondamentali:

- il controllo delle popolazioni dell'insetto vettore, *Scaphoideus titanus*: è obbligatorio eseguire nella zona infestata e nella zona cuscinetto nella stagione vegetativa 2022 i trattamenti fitosanitari entro i termini notificati dal Servizio fitosanitario cantonale (SFC);
- l'utilizzo di materiale vivaistico sano, munito di passaporto fitosanitario;
- l'estirpo sistematico di piante sintomatiche per contenere la malattia ed evitare possibili gravi esplosioni epidemiche.

Per permettere l'attuazione della decisione dell'UFAG, la Sezione dell'agricoltura ha approvato, con decisione del 31 marzo 2022 (FU TI - 07.04.2022), delle direttive che prevedono l'esecuzione dei seguenti trattamenti fitosanitari, stabiliti dal Servizio fitosanitario federale:

- 1 trattamento con Movento SC (W 6742), prodotto omologato a base di spirotetramato, alla concentrazione dello 0.05% (dose 0.8 l/ha, riferiti allo stadio BBCH 71-81, post-fioritura),

oppure

- 2 trattamenti a distanza di 14 giorni l'uno dall'altro con uno dei prodotti omologati a base di piretrine naturali alle seguenti concentrazioni e dosaggi:
- Parexan N (W-5959), Piretro MAAG (W-5959-3), Gesal Natur-Insektizid (W-5959-2), concentrazione 0.1% (dose 1.6 l/ha, riferiti allo stadio BBCH 71-81, post-fioritura);
- Pyrethrum FS (W-5777), concentrazione 0.05% (dose 0.8 l/ha, riferiti allo stadio BBCH 71-81, post-fioritura).

A titolo orientativo i trattamenti cadranno tra il 10 giugno e inizio luglio. Il periodo esatto per l'esecuzione dei trattamenti verrà definito dal Servizio fitosanitario cantonale sulla base di specifici monitoraggi e verrà comunicato per il tramite del "bollettino fitosanitario", pubblicato sul settimanale l'Agricoltore ticinese o inviato tramite newsletter con posta elettronica. Per l'iscrizione gratuita alla newsletter del SFC è necessario registrarsi sul sito www.ti.ch/fitosanitario > Bollettino fitosanitario > Iscrizione online al Bollettino fitosanitario.

I trattamenti vanno effettuati il mattino presto o la sera, al di fuori dei periodi di volo delle api.

Maggiori informazioni sul sito www.morcote.ch o sul sito www.ti.ch/fitosanitario.

Cordiali saluti.

Municipio di Morcote



6922 Morcote, 9 maggio 2022

Flavescenza dorata della vite: trattamento obbligatorio

Il Grapevine flavescente dorée phytoplasma, agente causale della flavescenza dorata della vite, continua a essere un organismo particolarmente pericoloso, di quarantena (OSaIV-DEFR-DATEC del 14 novembre 2019, RS 916.201), e assoggettato all'obbligo di notifica e di lotta.

Il 27 aprile 2022, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha emanato la Decisione generale concernente misure per contenere la diffusione di Grapevine flavescente dorée phytoplasma nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni (FF 2022 994), delimitando una zona infestata e una zona cuscinetto e ordinando una serie di misure di contenimento, basate sui seguenti criteri fondamentali:

- il controllo delle popolazioni dell'insetto vettore, *Scaphoideus titanus*: è obbligatorio eseguire nella zona infestata e nella zona cuscinetto nella stagione vegetativa 2022 i trattamenti fitosanitari entro i termini notificati dal Servizio fitosanitario cantonale (SFC);
- l'utilizzo di materiale vivaistico sano, munito di passaporto fitosanitario;
- l'estirpo sistematico di piante sintomatiche per contenere la malattia ed evitare possibili gravi esplosioni epidemiche.

Per permettere l'attuazione della decisione dell'UFAG, la Sezione dell'agricoltura ha approvato, con decisione del 31 marzo 2022 (FU TI - 07.04.2022), delle direttive che prevedono l'esecuzione dei seguenti trattamenti fitosanitari, stabiliti dal Servizio fitosanitario federale:

- 1 trattamento con Movento SC (W 6742), prodotto omologato a base di spirotetramato, alla concentrazione dello 0.05% (dose 0.8 l/ha, riferiti allo stadio BBCH 71-81, post-fioritura),

oppure

- 2 trattamenti a distanza di 14 giorni l'uno dall'altro con uno dei prodotti omologati a base di piretrine naturali alle seguenti concentrazioni e dosaggi:
 - Parexan N (W-5959), Piretro MAAG (W-5959-3), Gesal Natur-Insektizid (W-5959-2), concentrazione 0.1% (dose 1.6 l/ha, riferiti allo stadio BBCH 71-81, post-fioritura);
 - Pyrethrum FS (W-5777), concentrazione 0.05% (dose 0.8 l/ha, riferiti allo stadio BBCH 71-81, post-fioritura).

A titolo orientativo i trattamenti cadranno tra il 10 giugno e inizio luglio. Il periodo esatto per l'esecuzione dei trattamenti verrà definito dal Servizio fitosanitario cantonale sulla base di specifici monitoraggi e verrà comunicato per il tramite del "bollettino fitosanitario", pubblicato sul settimanale l'Agricoltore ticinese o inviato tramite newsletter con posta elettronica. Per l'iscrizione gratuita alla newsletter del SFC è necessario registrarsi sul sito www.ti.ch/fitosanitario > Bollettino fitosanitario > Iscrizione online al Bollettino fitosanitario.

Per garantire la buona riuscita della lotta alla flavescenza dorata della vite vi chiediamo di dare massima divulgazione alle presenti informazioni, alle strategie di lotta e a collaborare per una loro corretta implementazione. Dove possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, vi invitiamo a supportare i privati nell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari obbligatori su piccole superfici o piccole piante di vite. L'omologazione del prodotto fitosanitario Movento, dotato di un profilo ecotossicologico favorevole e di attività sistemica, permette un'unica applicazione post-fiorale. Ciò consente di limitare i rischi e di ridurre significativamente i costi legati al trattamento. Inoltre, permette di intervenire più agevolmente in contesti spesso delicati come piccole parcelle o singole piante di vite in giardini privati.

Nell'esecuzione dei trattamenti è necessario:

- rispettare i dosaggi;
- trattare tutta la parete fogliare e i polloni eventualmente presenti sul tronco;
- eseguire il trattamento da solo (non miscelare prodotti diversi), al fine di evitare fenomeni di fitotossicità e garantire la migliore efficacia;
- rispettare le restrizioni che specificano i dispositivi di protezione necessari per la miscelazione dei prodotti, l'applicazione e i successivi lavori sul campo. Fare riferimento allo "Standard semplificato per la protezione degli utilizzatori" (https://psm-anwenderschutz-standard.shinyapps.io/AWS_V7_IT/);
- rispettare le distanze per evitare gli effetti della deriva e del dilavamento come previsto dall'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), dall'Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) e dalle prescrizioni d'uso (frasi SPe) riportate in etichetta. Fare inoltre riferimento alle "Istruzioni concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari" dell'Ufficio federale dell'agricoltura;
- in caso di prodotti tossici per le api, mettere in atto le misure per proteggere gli insetti impollinatori nelle colture e nelle zone limitrofe durante l'applicazione. Fare riferimento alle prescrizioni riportate sull'etichetta del prodotto e alle indicazioni riportate sulla scheda tecnica redatta da Agridea "Protezione delle api con l'uso di prodotti fitosanitari in agricoltura";
- leggere attentamente e rispettare accuratamente le indicazioni di utilizzo riportate in etichetta e sulla scheda tecnica dei prodotti.

La Decisione federale con la lista dei Comuni interessati e le direttive cantonali sono pubblicati sul sito www.ti.ch/fitosanitario > Informazioni > Basi legali Confederazione e Cantone Ticino. La cartina delle zone delimitate è pubblicata sul sito www.ti.ch/fitosanitario > Guide e schede tecniche > Fitoplasmi.

Il Servizio fitosanitario cantonale è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Sezione dell'agricoltura, Servizio fitosanitario

Riccardo Battelli, riccardo.battelli@ti.ch, tel. 091 / 814 35 87



Decisione generale

concernente misure per contenere la diffusione di Grapevine flavescente dorée phytoplasma nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni

del 27 aprile 2022

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 16 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018¹ sulla salute dei vegetali (OSaIV);

considerato che nel Canton Ticino e in certe zone del Canton Grigioni (Mesolcina) Grapevine flavescente dorée phytoplasma è talmente diffuso che l'organismo da quarantena non può più essere eradicato e che la delimitazione di una zona infestata è giustificata;

considerato che il rischio di diffusione di Grapevine flavescente dorée phytoplasma al di fuori della zona infestata attraverso il suo principale vettore, la cicalina *Scaphoideus titanus*, è particolarmente elevato e deve essere ridotto con misure adeguate;

considerato che sulle superfici per la promozione della biodiversità sono ammessi soltanto metodi biologici e biotecnici oppure prodotti chimico-sintetici della classe N;

considerato che il rischio di diffusione di Grapevine flavescente dorée phytoplasma al di fuori della zona infestata attraverso la commercializzazione di materiale vegetale è particolarmente elevato e deve essere ridotto con misure adeguate;

considerato che si deve proseguire la strategia di lotta attuata dal Canton Ticino negli ultimi anni;

considerato che dopo una pausa di due anni nella lotta allo *Scaphoideus titanus*, le popolazioni di questo insetto mostrano una ripresa;

considerato che la presenza di Grapevine flavescente dorée phytoplasma nella zona infestata deve essere monitorata e che la prevalenza del patogeno va ridotta al minimo per proteggere le zone non infestate;

considerato che l'elenco dei comuni interessati deve essere adattato,

decide:

¹ RS 916.20

1. Delimitazione di una zona infestata e di una zona cuscinetto

¹ I Comuni del Canton Ticino e del Canton Grigioni elencati nell'allegato 1 costituiscono una zona infestata.

³ I Comuni del Canton Ticino e del Canton Grigioni elencati nell'allegato 2 costituiscono una zona cuscinetto tra la zona infestata e la zona indenne.

2. Misure nella zona infestata

¹ Il Servizio fitosanitario cantonale informa le aziende e il pubblico con materiale informativo adeguato su Grapevine flavescence dorée phytoplasma e sui loro obblighi derivanti dalla presente decisione.

² I proprietari o i gestori di vigneti e di singole piante di vite devono trattare annualmente le loro piante con un prodotto fitosanitario contro il vettore di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, *Scaphoideus titanus*. I prodotti fitosanitari ammessi per il trattamento sono stabiliti dal Servizio fitosanitario federale. Il Servizio fitosanitario cantonale comunica nel «bollettino fitosanitario» quali prodotti è possibile usare e come effettuare il trattamento al più tardi un mese prima del primo trattamento. Su superfici per la promozione della biodiversità, notificate come vigneti con biodiversità naturale, tra i prodotti indicati è possibile utilizzare solo un prodotto fitosanitario in virtù dell'allegato 4 numero 14.1.4 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013² concernente i pagamenti diretti all'agricoltura.

³ I proprietari o i gestori di vigneti e di singole piante di vite. Devono effettuare regolarmente un controllo visivo delle loro piante di vite tra il 1° agosto e il 30 settembre per rilevare eventuali sintomi di Grapevine flavescence dorée phytoplasma.

⁴ Se un proprietario o un gestore di vigneti e di singole piante di vite sospetta o constata la presenza di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario cantonale.

⁵ Se su piante di vite è stata constatata un'infestazione da Grapevine flavescence dorée phytoplasma, tali piante di vite devono essere estirpate e distrutte completamente in modo adeguato senza indugio.

⁶ Nei vigneti in cui la presenza di Grapevine flavescence dorée phytoplasma è stata confermata da un'analisi genetica di tre campioni costituiti ognuno da tre tralci di piante sintomatiche diverse e in cui il numero di ceppi di vite sintomatici supera il 20 per cento del totale, tutte le piante devono essere estirpate e distrutte completamente in modo adeguato entro il 15 marzo dell'anno successivo.

⁷ I proprietari di vigneti incolti devono mantenerli con interventi di potatura e misure fitosanitarie o estirparli.

⁸ Il trasporto fuori dalla zona infestata di piante di *Vitis* sp. destinate alla piantagione è consentito solo se

- a) sono accompagnate da un passaporto fitosanitario ai sensi dell'articolo 75 OSAIV, e

- b) negli ultimi 12 mesi è stato effettuato un trattamento con acqua calda ad almeno 50° C per 45 minuti. Per il trattamento con acqua calda occorre presentare una domanda all'Ufficio federale dell'agricoltura indicando il numero di piante, il quantitativo marze da innestare e, se del caso, il quantitativo di talee di portainnesti (legno americano); il trattamento (data e luogo) è pianificato d'intesa con il Servizio fitosanitario federale, il quale vigila anche sul trattamento.

⁹ Il Servizio fitosanitario cantonale attua un'adeguata sorveglianza nella zona infestata in modo da monitorare la presenza di Grapevine flavescence dorée phytoplasma e controllare l'attuazione delle misure di contenimento.

3. Misure nella zona cuscinetto

¹ Il Servizio fitosanitario cantonale informa le aziende e il pubblico con materiale informativo adeguato su Grapevine flavescence dorée phytoplasma e sui loro obblighi derivanti dalla presente decisione.

² I proprietari o i gestori di vigneti e di singole piante di vite devono trattare annualmente le loro piante con un prodotto fitosanitario contro il vettore di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, *Scaphoideus titanus*. I prodotti fitosanitari ammessi per il trattamento sono stabiliti dal Servizio fitosanitario federale. Il Servizio fitosanitario cantonale comunica nel «bollettino fitosanitario» quali prodotti è possibile usare e come effettuare il trattamento al più tardi un mese prima del primo trattamento. Su superfici per la promozione della biodiversità, notificate come vigneti con biodiversità naturale, tra i prodotti indicati è possibile utilizzare solo un prodotto fitosanitario in virtù dell'allegato 4 numero 14.1.4 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013³.

³ concernente i pagamenti diretti all'agricoltura.³ I proprietari o i gestori di vigneti e di singole piante di vite. Devono effettuare regolarmente un controllo visivo delle loro piante di vite tra il 1° agosto e il 30 settembre per rilevare eventuali sintomi di Grapevine flavescence dorée phytoplasma.

⁴ Se un proprietario o un gestore di vigneti e di singole piante di vite sospetta o constata la presenza di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario cantonale.

⁵ I proprietari di vigneti incolti devono mantenerli con interventi di potatura e misure fitosanitarie o estirparli.

⁶ Il Servizio fitosanitario cantonale attua un'adeguata sorveglianza nella zona cuscinetto in modo da monitorare la presenza di Grapevine flavescence dorée phytoplasma e controllare l'attuazione delle misure di contenimento.

4. Abrogazione di prescrizioni previgenti

La decisione generale dell'Ufficio federale dell'agricoltura del 1° marzo 2022 concernente misure per contenere la diffusione del Grapevine flavescence dorée phytoplasma nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni è abrogata.

5. Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

27 aprile 2022

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Christian Hofer

³ RS 172.021

Allegato 1
(n. 1 cpv.1)

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino e del Canton Grigioni che si trovano nella zona infestata per quanto concerne Grapevine flavescence dorée phytoplasma

Cantone	Comune
Grigioni	San Vittore
Ticino	Agno
Ticino	Alto Malcantone
Ticino	Aranno
Ticino	Arbedo-Castione
Ticino	Arogno
Ticino	Ascona
Ticino	Astano
Ticino	Avegno-Gordevio
Ticino	Balerna
Ticino	Bedano
Ticino	Bedigliora
Ticino	Bellinzona
Ticino	Biasca
Ticino	Bioggio
Ticino	Bissone
Ticino	Bodio
Ticino	Breggia
Ticino	Brione S/Minusio
Ticino	Brissago
Ticino	Brusino Arsizio
Ticino	Cademario
Ticino	Cadempino
Ticino	Cadenazzo
Ticino	Canobbio
Ticino	Capriasca
Ticino	Caslano
Ticino	Castel San Pietro
Ticino	Chiasso
Ticino	Coldrerio
Ticino	Collina d'Oro
Ticino	Comano
Ticino	Cugnasco Gerra

Cantone	Comune
Ticino	Cureglia
Ticino	Curio
Ticino	Gambarogno
Ticino	Gordola
Ticino	Grancia
Ticino	Gravesano
Ticino	Isonne
Ticino	Lamone
Ticino	Lavertezzo
Ticino	Locarno
Ticino	Losone
Ticino	Lugano
Ticino	Lumino
Ticino	Magliaso
Ticino	Manno
Ticino	Maroggia
Ticino	Massagno
Ticino	Melano
Ticino	Melide
Ticino	Mendrisio
Ticino	Mezzovico-Vira
Ticino	Migliieglija
Ticino	Minusio
Ticino	Monteceneri
Ticino	Morbio Inferiore
Ticino	Morcote
Ticino	Muralto
Ticino	Muzzano
Ticino	Neggio
Ticino	Novaggio
Ticino	Novazzano
Ticino	Origlio
Ticino	Orselina
Ticino	Paradiso
Ticino	Pollegio
Ticino	Ponte Capriasca
Ticino	Porza
Ticino	Pura

Cantone	Comune
Ticino	Riva San Vitale
Ticino	Riviera
Ticino	Ronco S/Ascona
Ticino	Rovio
Ticino	Sant'antonino
Ticino	Savosa
Ticino	Serravalle
Ticino	Sorengo
Ticino	Stabio
Ticino	Tenero-Contra
Ticino	Terre Di Pedemonte
Ticino	Torricella-Taverne
Ticino	Tresa
Ticino	Vacallo
Ticino	Vernate
Ticino	Vezia
Ticino	Vico Morcote

Allegato 2
(n. 1 cpv. 2)

**Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino
e del Canton Grigioni che si trovano nella zona cuscinetto circostante
la zona infestata per quanto concerne Grapevine flavescence dorée
phytoplasma**

Cantone	Comune
Grigioni	Grono
Grigioni	Roveredo
Ticino	Acquarossa
Ticino	Centovalli
Ticino	Faido
Ticino	Giornico
Ticino	Maggia
Ticino	Mergoscia
Ticino	Onsernone
Ticino	Personico
Ticino	Verzasca

Direttive cantonali riguardanti le misure di prevenzione e lotta al Grapevine flavescence phytoplasma, agente responsabile della flavescenza dorata della vite
del 31 marzo 2022

LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

emana le seguenti direttive:

1 Scopo

Le presenti disposizioni di ordine fitosanitario permettono l'esecuzione della Decisione generale concernente misure per contenere la diffusione di Grapevine flavescence dorée phytoplasma nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni emanata dall'Ufficio federale dell'agricoltura il 1 marzo 2022 (FF 2022 477).

I proprietari o i gestori di vigneti e di singole piante di vite sono tenuti a rispettare le disposizioni delle presenti direttive.

2 Basi legali

- Ordinanza federale sulla salute dei vegetali (OSaIV) del 31 ottobre 2018, in particolare l'art. 10, l'art. 16, gli artt. 104-106;
- Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC) del 14 novembre 2019, in particolare l'allegato 1, punto 2.6.1;
- Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) del 23 ottobre 2013 in particolare l'allegato 1 punti 3 e 9, e l'allegato 4 punto 14;
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) del 18 maggio 2005, in particolare l'allegato 2.5 punto 1;
- Legge cantonale sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare l'art. 29;
- Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, in particolare gli artt. 65-69;
- Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari del 23 febbraio 2022 dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (FF 2022 492);
- Decisione generale concernente misure per contenere la diffusione del Grapevine flavescence dorée phytoplasma nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura del 1 marzo 2022 (FF 2022 477);

3 Trattamenti contro l'insetto vettore, *Scaphoideus titanus*

I proprietari o i gestori di vigneti e di singole piante di vite della zona infestata e della zona cuscinetto devono eseguire nella stagione vegetativa 2022 i trattamenti insetticidi obbligatori seguenti, stabiliti dal Servizio fitosanitario federale:

- 1 trattamento con Movento SC (W 6742), prodotto omologato a base di spirotetramato, alla concentrazione dello 0.05% (dose 0.8 l/ha, riferiti allo stadio BBCH 71-81, post-fioritura),

oppure

- 2 trattamenti a distanza di 14 giorni l'uno dall'altro con un prodotto omologato a base di piretrine naturali alle seguenti concentrazioni e dosaggi:
 - Parexan N (W-5959), Piretro MAAG (W-5959-3), Gesal Natur-Insektizid (W-5959-2), concentrazione 0.1% (dose 1.6 l/ha, riferiti allo stadio BBCH 71-81, post-fioritura);

- Pyrethrum FS (W-5777), concentrazione 0.05% (dose 0.8 l/ha, riferiti allo stadio BBCH 71-81, post-fioritura).

Il periodo esatto per l'esecuzione dei trattamenti verrà definito dal Servizio fitosanitario cantonale sulla base di specifici monitoraggi e verrà comunicato per il tramite del "bollettino fitosanitario".

L'uso di piretrine naturali (autorizzate anche in agricoltura biologica, tossiche per le api) e di spirotetramato (prodotto di sintesi, classificato come "neutro" verso le api e altri organismi utili) è ammesso nei vigneti con biodiversità naturale in virtù dell'allegato 4 numero 14.1.4 dell'Ordinanza sui pagamenti diretti.

Poiché l'efficacia del prodotto fitosanitario è subordinata a un'uniforme distribuzione su tutta la parete fogliare e, se presenti, sui polloni, i trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore della flavescenza dorata della vite devono essere eseguiti obbligatoriamente con un mezzo terrestre (es. irroratrice portata o trainata) o da terra con atomizzatore a spalla. I trattamenti per via aerea sono vietati.

4 Condizioni di applicazione dei trattamenti:

Esecuzione dei trattamenti:

- utilizzare un prodotto nuovo o comunque conservato ben chiuso, al riparo dalla luce, da elevate temperature e da temperature inferiori a 10°C;
- rispettare i dosaggi riportati in etichetta e adattarli alla fenologia della vite o al volume fogliare;
- utilizzare la miscela di trattamento subito dopo la sua preparazione;
- applicare il prodotto con bassa intensità luminosa e basse temperature (sera o mattina presto), soprattutto nel caso d'utilizzo di piretrine naturali;
- trattare tutta la parete fogliare e i polloni eventualmente presenti sul tronco;
- trattare anche piccoli vigneti e singole piante di vite;
- al fine di evitare fenomeni di fitotossicità e garantire la migliore efficacia, il trattamento con spirotetramato deve essere eseguito da solo (non miscelare con altri prodotti);
- visti i casi di fitotossicità riscontrati nel 2021, soprattutto nel caso di irrorazione con atomizzatore spalleggiato, raccomandiamo di usare i prodotti a base di piretrine naturali da soli o di verificare la miscibilità e la selettività eseguendo un test preliminare;
- rispettare le restrizioni che specificano i dispositivi di protezione necessari per la miscelazione dei prodotti, l'applicazione e i successivi lavori sul campo. Fare riferimento allo "Standard semplificato per la protezione degli utilizzatori" (https://psm-anwenderschutz-standard.shinyapps.io/AWS_V7_IT/);
- leggere attentamente e rispettare accuratamente le indicazioni di utilizzo riportate in etichetta e sulla scheda tecnica.

Gestione del vigneto:

- eseguire cimature, sfemminellatura e palizzatura dei germogli per evitare eccessi di vegetazione (al più tardi due giorni prima del trattamento);
- non spollonare subito prima e subito dopo il trattamento. Indicativamente effettuare una spollonatura entro la prima settimana di giugno;
- leggere attentamente e rispettare accuratamente le indicazioni di utilizzo riportate in etichetta e sulla scheda tecnica.

Protezione degli organismi non bersaglio:

- rispettare le distanze per evitare gli effetti della deriva e del dilavamento come previsto dall'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), dall'Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) e dalle prescrizioni d'uso (frasi SPe) riportate in etichetta. Fare inoltre riferimento alle "Istruzioni concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari" dell'Ufficio federale dell'agricoltura;
- in caso di prodotti tossici per le api, mettere in atto le misure per proteggere gli insetti impollinatori nelle colture e nelle zone limitrofe durante l'applicazione. Fare riferimento alle prescrizioni riportate sull'etichetta del prodotto e alle indicazioni riportate sulla scheda tecnica redatta da Agridea "Protezione delle api con l'uso di prodotti fitosanitari in agricoltura";
- leggere attentamente e rispettare accuratamente le indicazioni di utilizzo riportate in etichetta e sulla scheda tecnica.

5 Ruolo dei Comuni

I Comuni sono tenuti a collaborare alla buona riuscita della lotta alla flavescenza dorata della vite dando massima divulgazione alle informazioni concernenti la malattia e alle strategie di lotta. Collaborano inoltre per una corretta implementazione delle misure di lotta e contenimento, nell'ambito dei propri compiti e compatibilmente con le risorse disponibili.

6 Disposizioni finali

6.1 Entrata in vigore

Le presenti direttive, approvate con decisione della Sezione dell'agricoltura n. RSA22009 del 31 marzo 2022, sono pubblicate nel Foglio ufficiale, nel sito internet della Sezione dell'agricoltura ed entrano in vigore il 4 aprile 2022.

Bellinzona, 31 marzo 2022

Per la Sezione dell'agricoltura

Il Capo Sezione: Loris Ferrari

Il funzionario incaricato: Riccardo Battelli

Protezione delle api con l'uso di prodotti fitosanitari in agricoltura

Impressum

Editore	AGRIDEA Eschikon 28 CH-8315 Lindau T +41 (0)52 354 97 00 F +41 (0)52 354 97 97 www.agridea.ch
Autori	Johanna Schoop, AGRIDEA Katja Knauer, BLW
Accompagnamento tecnico	Lukas Jeker Agroscope
Impaginazione	Rita Konrad, AGRIDEA
Stampa	AGRIDEA
Art. N.	3359
©	AGRIDEA, 2018



Obiettivo

Questo opuscolo fornisce informazioni sulla buone pratiche agricole e sulle regole di applicazione dei prodotti fitosanitari al fine di proteggere le api nelle colture e nelle zone limitrofe.

Le api sono considerate i più importanti impollinatori delle piante coltivate e selvatiche e grazie ai servizi di impollinazione producono benefici di ordine ecologico ed economico all'agricoltura.

Non solo le api ma anche i bombi e altre api selvatiche svolgono un ruolo significativo nell'impollinazione delle colture. È dimostrato che per colture quali le mele, le fragole e la colza sia le api mellifere, sia quelle selvatiche contribuiscono all'impollinazione. Per i fagioli sono invece le api selvatiche a svolgere il ruolo prevalente. È pertanto necessario proteggere sia le api mellifere che i bombi e le api selvatiche.

Origine delle illustrazioni

Illustrazione © Regula Benz
copertina
Grafice © Iris Kormann

Le buone pratiche agricole

Scegliere, ove possibile, prodotti classificati non tossici per le api.

- Prestare particolare attenzione ai dosaggi, al numero e al tempo di applicazione. Evitare applicazioni non necessarie, ma solamente il minimo indispensabile.
- Non utilizzare condizionatrici o mulch durante il volo delle api. D'altra parte l'uso di barre falcianti o coltelli è praticamente innocuo per le api.
- Fornire alle api sufficienti opportunità di trovare cibo e nidificare (bande fiorite, siepi, piccole strutture, ecc.).

Istruzioni per l'uso di prodotti fitosanitari

L'omologazione dei prodotti fitosanitari contiene delle prescrizioni volte a proteggere le api nelle colture e nelle zone limitrofe durante l'applicazione di tali prodotti.

Dove le api possono entrare in contatto con i prodotti fitosanitari?

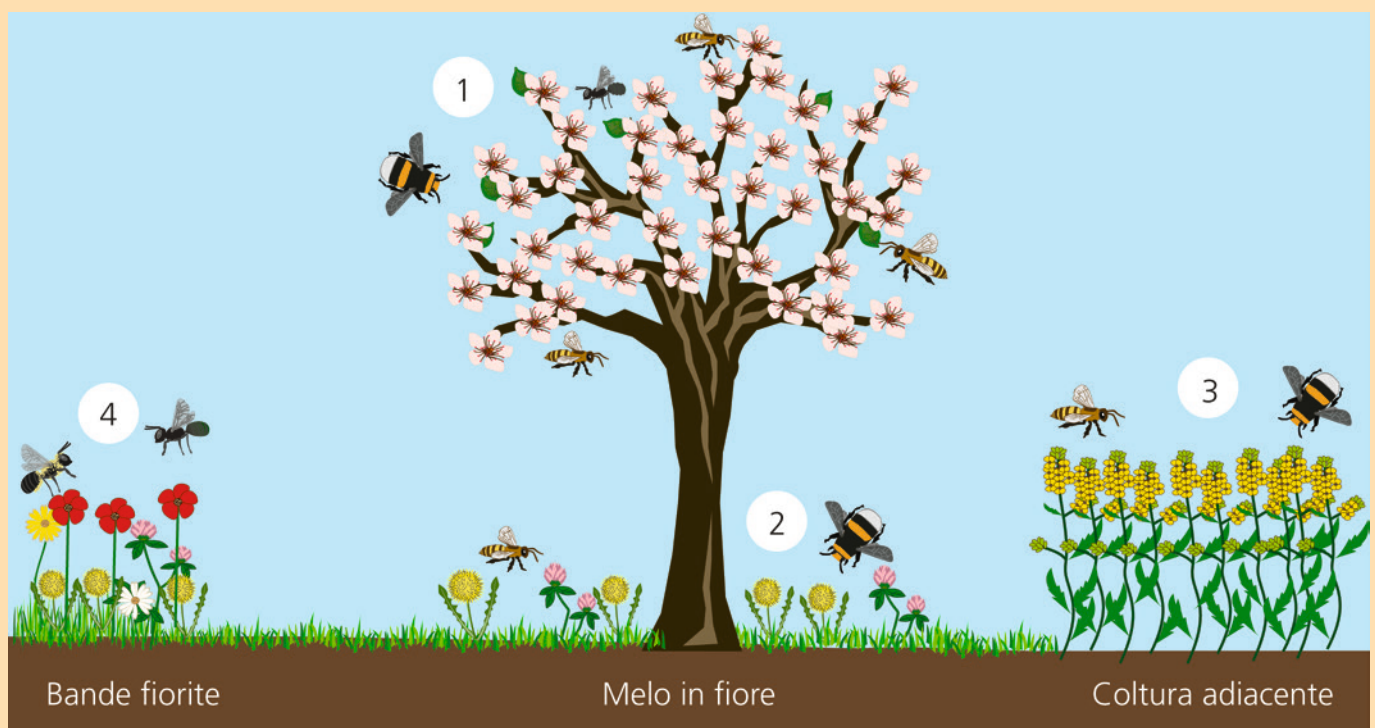
- 1 Sulla coltura da trattare (ad es. Frutteti)
- 2 Sulle piante fiorite al di sotto della coltura da trattare
- 3 Sulle colture in fioritura vicine
- 4 Sulle bande fiorite o sulle piante selvatiche fiorite lungo la coltura da trattare

Etichettatura dei prodotti fitosanitari pericolosi per le api

La pericolosità di un prodotto fitosanitario (PF) per le api è indicata sull'imballaggio o l'etichetta da un'avvertenza precauzionale formulata sotto forma di frase SPe8 «Pericoloso per le api». Le api non devono venire a contatto con tali prodotti fitosanitari. Le prescrizioni di utilizzo indicano le precauzioni da prendere per l'utilizzo di PF pericolosi per le api. Per evitare il contatto con le api i campi ed i tempi di applicazione sono limitati.

Sul sito dell'UFAG si trova la lista completa dei PF o principi attivi e degli importatori autorizzati in Svizzera con le relative indicazioni sul pericolo per le api.

➤ www.psm.admin.ch



Come proteggere le api dall'uso di prodotti fitosanitari sulle colture?

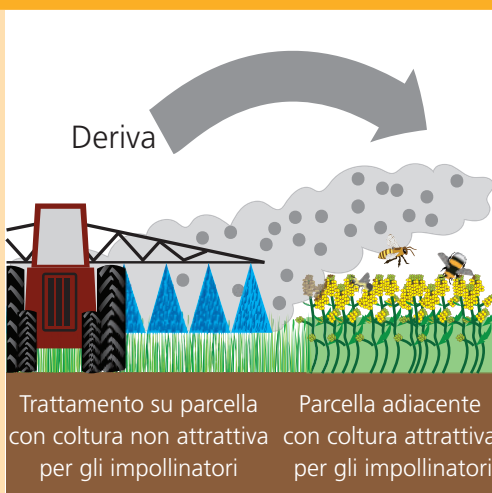
Per raccogliere polline e nettare, le api volano spesso su colture che le attraggono, come i frutteti, i seminativi in fiore (ad es. la colza) o anche su colture speciali come le fragole.

Prescrizioni (frase SPe8)	Spiegazioni / note
Il prodotto non deve entrare in contatto con piante in fiore o ricoperte da melata¹ (ad es. colture, coperture, spontanee). ¹ Escrementi zuccherini di insetti (es. afidi, rincoti, cocciniglie) che succhiano la linfa delle piante.	L'applicazione è possibile solo prima o dopo la fioritura: fino allo stadio BBCH-59 e poi di nuovo dallo stadio BBCH-69 – fine fioritura, quando tutti i petali sono caduti. Se i prodotti fitosanitari vengono applicati alle piante in fiore e alle erbe spontanee fiorite al di sotto della coltura, si mettono a rischio le api.
Coperture in fiore o piante spontanee fiorite devono essere rimosse prima del trattamento (sfalcio o mulch).	Spesso ci sono piante in fiore al di sotto della coltura (frutteti o vigneti), che vengono visitate dalle api. Queste piante dovrebbero essere rimosse il giorno prima, dato che le piante in fiore appena tagliate sono visitate dalle api ancora per un po'. Per evitare che le api si trovino sotto le colture, falciare, se possibile, al di fuori del volo delle api (dopo il tramonto). <i>L'ora del tramonto è pubblicata quotidianamente dai media.</i>
Il prodotto può essere applicato su piante in fiore o coperte da melata (ad es. colture, coperture, colture adiacenti, spontanee, siepi, strisce fiorite) solo nei momenti in cui le api non volano, ad esempio di sera.	Normalmente le api non sono attive dopo il tramonto, quindi i trattamenti dovrebbero essere eseguiti in questo momento. Inoltre applicando i PF di sera, questi avranno il tempo di asciugare e non costituiranno rischio per le api il giorno seguente.

Come proteggere le api dall'uso prodotti fitosanitari sulle colture adiacenti?

Le api volano dove trovano cibo, quindi sia le piante o le colture adiacenti in fiore sono visitate. Si tratta di colture come colza, fruttiferi, bacche, strisce fiorite o erbe spontanee.

Prescrizioni (frase SPe8)	Spiegazioni / note
Il prodotto non deve entrare in contatto con piante in fiore o ricoperte da melata (ad es. colture, coperture, spontanee). Per proteggere gli impollinatori dall'effetto deriva occorre predisporre delle zone tampone, che non devono essere trattate, se nelle parcelle adiacenti ci sono piante da fiore. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.	Le api devono essere protette anche accanto alle parcelle trattate. Pertanto, le zone tampone (distanze di 3 m, 6 m, , 20 m e 50 m) sono stabilite in base alla valutazione del rischio di applicazione degli anti-parassitari. Queste distanze possono essere ridotte grazie all'impiego di nuove tecniche di irrorazione con effetti di riduzione della deriva (ad es. gocce o soffiatori con controllo del flusso d'aria orizzontale) (direttiva UFAG).
Il prodotto non deve essere utilizzato se nelle parcelle adiacenti sono presenti piante in fiore.	Spesso accanto alla parcella da trattare ci sono colture in fiore o altre piante attrattive per le api: in questa situazione, è vietata l'applicazione al fine di proteggere le api.



Bibliografia

- Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010 (Stato 1° giugno 2018)
- Piano d'azione nazionale per la salute delle api, Rapporto del Consiglio federale, maggio 2016, In adempimento alla la mozione della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE) del 6 maggio 2013, www.blw.admin.ch
- Ordinanza dell'UFAG, UFAG80, www.blw.admin.ch
- Rapporto concernente l'attuazione del Piano d'azione nazionale per la salute delle api, Rapporto del Consiglio federale, dicembre 2016
- Agroscope, Centro di ricerche apicole, HYPERLINK «www.agroscope.ch» www.agroscope.ch > Temi > Animali da reddito > Api
- Servizio sanitario apistico (SSA), www.apicoltura.ch
- Esempi di buone pratiche agricole si possono trovare sulla piattaforma «Bienenzukunft», HYPERLINK «www.bienenzukunft.ch» www.bienenzukunft.ch
- Pubblicazione d'AGRIDEA: Erntetechnik und Artenvielfalt in Wiesen, 2011; Tecnica d applicazione precisa (Periodo di contribuzione 2014 – 2019)